

Statuto di associazione denominata "SUSSIDIARIA"

Art. 1 - Costituzione

1.1 Con l'intento di offrire agli aderenti opportunità sul tema della formazione, della prevenzione, della gestione dello stress, per mantenere nel tempo la loro partecipazione attivi ai processi produttivi e gestionali nel lavoro è costituita l'Associazione denominata **SUSSIDIARIA**.

1.2 L'Associazione ha natura giuridica di Associazione ed è autonoma.

1.3 L'Associazione **SUSSIDIARIA**:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come specificato nel successivo art. 4;
- non distribuisce, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- devolverà il suo patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2 - Sede e Unità locali

2.1 L'Associazione SUSSIDIARIA ha sede nel comune di Roma (RM).

Con delibera del comitato di gestione potranno essere istituite sedi operative secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 L'Associazione SUSSIDIARIA ha durata illimitata.

Art. 4 - Finalità

4.1 L'associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere opportunità di formazione e prevenzione ed aggiornamento nonché diffondere la cultura di valorizzazione e sviluppo delle capacità professionali degli aderenti
- costituire una banca dati in grado di fornire ogni informazione e supporto specifico circa la possibilità di richiedere ed organizzare, corsi, convegni, seminari ed ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento finalizzata al miglioramento dei processi produttivi della persona e del benessere della stessa
- promuovere la creazione di strumenti di comunicazione e di informazione per la diffusione delle buone prassi in relazione alla missione istituzionale dell'Associazione
- promuovere iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita sui problemi sociali, culturali, del lavoro, della prevenzione, dello stress e del tempo libero, attraverso ricerche, studi, documentazioni, mostre, viaggi, corsi di formazione e workshop
- realizzare progetti di formazione per la prevenzione, per la gestione dello stress e del tempo libero, utilizzando anche sistema formativi "a distanza" mediante l'impiego di tecnologie multimediali
- favorire la realizzazione di investimenti formativi anche attraverso l'attivazione di progetti collegati a programmi europei (ad es. FSE), a programmi nazionali, regionali e locali finanziati da Ministeri, Enti Locali e istituzioni bilaterali e da istituzioni private (Fondazioni, Istituti di credito, ecc.)
- sottoscrivere accordi di collaborazione e convenzione con Enti e Società accreditate dal Ministero della Giustizia per l'esercizio dell'attività di conciliazione e/o formazione dei conciliatori professionisti, così come disciplinato dal D.lgs. n. 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010;

- favorire lo sviluppo di rapporti di cooperazione internazionale e di interscambio culturale, sociale e di solidarietà;
- fornire servizi di sviluppo economico sociale, servizi alla persona (assistenza socio sanitaria), favorendo azioni di informazione e diffusione verso i propri associati nell'interesse delle medesime associazioni indirizzate, alle imprese, ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle persone, promuovendo metodologie formative di, educazione sanitaria e assistenza a sostegno delle famiglie e ai componenti delle famiglie; servizi legati all'ambiente e al territorio e servizi culturali ricreativi e del tempo libero;
- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività motoria, yoga, fitness, pilates, etc ;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.
- sottoscrivere accordi di collaborazione e convenzione con fornitori, società, privati, Enti, Imprese, esercenti per acquisti di loro prodotti .
- potrà compiere la diffusione e la pubblicizzazione di prodotti, materiali, servizi sociali, articoli e quant'altro ritenute utili all'associato.
- potrà nell'interesse di sussidiarietà sociale non lucrative la gestione di servizi attraverso la piattaforma web.
- sottoscrivere accordi in qualità di stakeholder nei confronti della società interessata .
- erogare formazione professionale specializzata, istituendo percorsi di formazione ed educazione a favore delle persone disabili autonome per l'inserimento nel mondo del lavoro, utilizzando le strategie della riabilitazione di base, attivare campagne di comunicazione e promozione per il ricevimento di operatori, fornitori e partner;
- promuovere iniziative rivolte all'organizzazione di eventi e/o manifestazioni in Italia e all'estero per le P.M.I.

Art. 5 - Aderenti e iscritti

5.1 Associati all'Associazione aderiscono volontariamente tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, prevista dal Regolamento della stessa.

5.2 Si dispone l'intrasmissibilità e la non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

5.3 Gli appartenenti all'Associazione si dividono in associati fondatori, associati ordinari ed onorari. Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengono, se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto in assemblea.

5.4 La qualifica di associato onorario è conferita dal Comitato di Gestione a personalità italiane o straniere in possesso di particolari requisiti od ai quali siano attribuiti meriti speciali ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione stesso.

5.5 Sono associati fondatori i promotori dell'Associazione in quanto intervenuti all'atto costitutivo. Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate per ciascun anno dal Comitato di Gestione.

5.6 Per essere ammessi alla qualità di associato è necessario presentare domanda scritta al Comitato di Gestione, il quale delibera inappellabilmente sull'ammissione o meno.

5.7 Il domicilio degli associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul libro degli associati all'atto dell'iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente del Comitato di Gestione.

5.8 L'associato che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione mediante lettera raccomandata.

5.9 Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso al momento dell'espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata comunicata almeno due mesi prima del 31 dicembre dello

stesso anno.

5.10 L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea anche su proposta del Comitato di Gestione o del Collegio dei Revisori, per i seguenti motivi:

- a) quando l'associato non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Comitato di Gestione;
- b) quando in qualunque modo la condotta dell'associato abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione o sia contraria o non compatibile con gli scopi dell'Associazione;
- c) per gravi motivi in genere.

5.11 Tale delibera debitamente motivata è verbalizzata sul Libro riunioni dell'Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

5.12 L'associato escluso potrà ricorrere all'Assemblea stessa la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civ..

5.13 Gli associati dimissionari, receduti, esclusi, così come pure gli eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.

Art. 6 - Amministrazione e Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dall'entrate costituite dalle iscrizioni, in forma volontaria, dagli aderenti all'Associazione;
- dai contributi versati a titoli di quota di ingresso *una tantum*;
- dagli interessi attivi e rendite patrimoniali;
- dai contributi, progetti finanziati, obbligazioni, lasciti e da altre entrate di competenza dell'Associazione.

6.2 È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6.3 Il servizio di cassa dell'Associazione è svolto da un Istituto Bancario di interesse e rilevanza nazionale.

Art. 7 - Esercizio finanziario

7.1 E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

7.2 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

7.3 Il bilancio preventivo per il successivo esercizio, deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro il 31 Ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 Aprile, al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Art. 8 - Organi sociali

8.1 Organi dell'Associazione sono:

- la Presidenza
- l'Assemblea dei soci
- il Comitato di Gestione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

8.2 Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e sono riconfermabili.

Art. 9 - Presidenza

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Comitato di Gestione. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione nel proprio ambito secondo quanto è previsto dall'Art. 11. In caso di assenza, impedimento è

sostituito dal Vice Presidente, anch'egli eletto tra i membri del Comitato di Gestione. Il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, assume o nomina il Segretario e ne determina il relativo trattamento economico.

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione in regola con il pagamento delle quote associative dovute sino al momento della data di convocazione dell'Assemblea.

10.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da terzi, con delega scritta, purché non sia un membro del Comitato di Gestione.

10.3 Non sono ammesse più di tre deleghe al medesimo soggetto.

10.4 L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno una volta all'anno presso la sede sociale, ovvero in qualsiasi altro luogo scelto e comunicato dal Comitato stesso, purché sia in Italia.

10.5 L'Assemblea è convocata, in alternativa, con avviso agli associati mediante lettera o comunicazione senza formalità particolari, anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, od anche mediante pubblici proclami od avvisi da pubblicarsi su quotidiani di tiratura nazionale, di almeno quindici giorni prima dall' adunanza e deve contenere: la data, il luogo della riunione, che deve essere sempre individuato in Italia, l'ora d'inizio dei lavori e l'elenco delle materie da trattare.

10.6 L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, nomina i membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori ratifica la cooptazione di membri del Comitato di Gestione, delibera sulle modifiche dello Statuto ad eccezione della deliberazione sul trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune la quale potrà essere presa dal Comitato di Gestione.

10.7 L'Assemblea delibera inoltre su quant'altro demandatogli per legge e per statuto.

10.8 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato di Gestione e in

sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il Presidente delle riunioni; il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario e constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento.

10.9 Il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea se almeno un decimo degli associati ne faccia espressa richiesta scritta al Comitato di Gestione, con ordine del giorno comune. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, quale che sia il numero degli intervenuti.

Art. 11 - Comitato di Gestione

11.1 Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dai Soci Fondatori. Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione.

11.2 Il Comitato di Gestione inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva la relazione sull'attività programmata e su quella svolta allegata al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- approva il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il regolamento relativo all'attività svolta dell'Associazione;
- esprime il proprio parere obbligatorio sulle proposte di modifica dello statuto, prima dell'approvazione delle medesime, da parte dei soci fondatori;
- adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i consigli direttivi delle Associazioni.

11.3 Il Comitato di Gestione è convocato, in alternativa, dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, e-mail o dal raggiungimento sms, da inviarsi 15 giorni prima della riunione. Le funzioni di Segretario del Comitato di Gestione sono svolte dallo stesso Segretario dell'Associazione, che partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Le votazioni per delibere o altre decisioni di rilievo avvengono a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti l'argomento è ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi trenta giorni (escluso Agosto e Dicembre). In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

11.4 Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per attuare gli scopi dell'associazione.

11.5 Il Comitato di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, nonché a procuratori.

11.6 Il Presidente del Comitato di Gestione e disgiuntamente il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione di quanto deliberato dalla Assemblea e dal Comitato di Gestione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo consideri necessario o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri.

11.7 Il Presidente firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione.

11.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.

11.9 Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento del primo.

11.10 Il Comitato di Gestione deve riunirsi ogni qualvolta almeno due dei suoi membri lo ritengano necessario e in ogni caso almeno una volta all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota sociale e degli eventuali contributi facoltativi degli associati.

11.11 Il Comitato di Gestione delibera inoltre l'accettazione di donazioni, eredità,

elargizioni e contributi che pervengano all'Associazione; esso potrà inoltre deliberare i Regolamenti e i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione. Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone o di Enti specializzati, conferendo all'uopo incarichi, deleghe e mandati.

11.12 In caso di sopraggiunte cause d'ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi è sostituito per il restante periodo di carica dal Comitato di Gestione mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

12.1 Al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri. I Revisori dei Conti, dovranno essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e avrà funzioni di presidente del collegio. Qualora nel periodo di carica del Collegio viene a mancare uno dei componenti, subentrerà l'altro membro scelto secondo i criteri sovraindicati. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, rimangono in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli organi.

12.2 Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con la maggioranza di cui all'art. 20, la quale delibererà la nomina di un Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio della Associazione stessa.

13.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibererà sulla devoluzione del patrimonio netto esistente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e i compensi.

Art. 14 - Norme di legge

14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme pertinenti o compatibili del codice civile e comunque vigenti.